



**ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE
DI PERDASDEFOGU**

Via Colombo - 08046 – Perdasdefogu –
tel. 0782/94674/94050 Fax 0782/950003 - email: ipsiaperdas@tin.it

PROPOSTA DI LEGGE

Presentata da:

[...]

Il 13 dicembre 2004

Nuove linee d'intervento della Regione Sardegna per il diritto allo studio

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Nella consapevolezza che nella crescita culturale della persona incide la provenienza sociale, la Regione ha il dovere, proprio per l'attuazione concreta del principio di eguaglianza e del diritto allo studio, di tener conto dei diversi contesti familiari e locali e di offrire a ciascuno specifiche opportunità formative, idonee alla propria valorizzazione.

Infatti ogni persona ha il diritto di scegliere liberamente cosa studiare e dove studiare, così che possa raggiungere il migliore risultato possibile.

Per questo sono da combattere le barriere che impediscono l'accesso agli studi, al fine di garantire una reale mobilità degli studenti in tutto il territorio.

Dal momento che la Sardegna detiene in Italia il primato negativo del maggior numero di studenti respinti e di abbandoni scolastici nelle scuole superiori e presenta tra le più basse percentuali del Paese di popolazione attiva in possesso di diploma, si deve rafforzare il sistema d'istruzione e di formazione rimuovendo gli ostacoli che impediscono di fatto la scelta dell'indirizzo di studio, valorizzando in tal modo anche le eccellenze.

Si rende, per tanto, strettamente necessaria una completa rimodulazione del servizio dei trasporti pubblici che deve asservire alle necessità di cui sopra.

La redditività di talune linee di trasporto deve infatti compensare la necessità di altre economicamente meno valide ma funzionali al diritto allo studio.

Visto che l'art. 3 della Costituzione recita:

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione [...] di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana [...]”.

Visto che l'art. 34 della Costituzione recita:

“La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi [...]” .

Visto che l'art.1 della Legge Regionale n. 31/1984 recita:

“Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio, [...], la Regione, i Comuni e i Consorzi di Comuni promuovono e attuano gli interventi e i servizi previsti dalla presente legge in modo da perseguire le seguenti finalità:

[...] Rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale e quelli derivanti da stati invalidanti e inabilitanti che possono determinare l'evasione dell'obbligo scolastico o ne rendono eccessivamente oneroso l'assolvimento [...]”.

Si propone quanto segue:

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio a tutti gli alunni nella scuola dell'obbligo e nella scuola secondaria di secondo grado, la Regione ridefinisce il piano dei trasporti ed il piano di finanziamento alle Province e ai Comuni per il miglioramento di tale servizio in modo da garantire la mobilità degli studenti nel territorio e di rendere concretamente disponibile l'offerta formativa.

Art. 2

Le singole Istituzioni scolastiche trasmettono all'Assessorato Regionale dei Trasporti ed ai Comuni di residenza degli studenti, entro un mese dalla data di scadenza delle iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado, quanto segue:

- a) L'elenco dei nominativi degli studenti iscritti con l'indicazione del comune di residenza;
- b) Il calendario scolastico;
- c) L'orario d'ingresso e di uscita dalla scuola.

Art. 3

L'Assessorato Regionale dei Trasporti di concerto con i Comuni, le Province e le Comunità Montane attiva i servizi di trasporto di modo che tali servizi non comportino disagi agli alunni rispetto all'orario scolastico o una eccessiva permanenza degli stessi fuori della scuola prima dell'inizio o a conclusione delle lezioni.

Art. 4

La copertura finanziaria si ricava dai finanziamenti previsti nella L.R. 31/84 e nella legge regionale sui trasporti, nonché dalla economicità connessa alla ridefinizione del piano dei trasporti stesso.